

DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024
374/2024/R/GAS

MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI SERVIZIO DI *DEFAULT* TRASPORTO GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309^a riunione del 24 settembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato del bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2018, 448/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 19/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 19/2020/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 328/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 328/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 639/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 745/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 4/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2023, 90/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 138/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2022, 199/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 199/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 604/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 604/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 giugno 2024, 221/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 221/2024/R/gas) recante “Modifiche alla disciplina del *settlement* e del bilanciamento nel settore del gas naturale. Orientamenti per la revisione della regolazione”;
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) datata 30 giugno 2023 (prot. Autorità 44845 del 4 luglio 2023) (di seguito: comunicazione 30 giugno 2023);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas, come da ultimo approvato (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas l’Autorità ha previsto l’introduzione del servizio di *default* trasporto (di seguito: SdDT) volto a garantire il bilanciamento della rete di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto privi di un utente del bilanciamento (di seguito: UdB) in conseguenza della risoluzione del contratto di fornitura o del mancato conferimento della relativa capacità, per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo fornitore presso i medesimi punti ovvero per procedere alla loro chiusura;
- il servizio ha una natura transitoria, finalizzata a garantire la sicurezza del sistema;
- ai sensi del comma 4.2, lettera b) e del comma 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, nell’ambito del SdDT, l’impresa maggiore di trasporto applica un prezzo pari alla somma: (i) del costo della materia prima valorizzata al prezzo di sbilanciamento (in acquisto) di ciascun giorno gas (P_{SBGg}), (ii) del corrispettivo per il servizio di trasporto (comprensivo di oneri di sistema e di ogni corrispettivo applicato ai punti di riconsegna), (iii) del corrispettivo di commercializzazione e

- (iv) di un corrispettivo destinato ad alimentare il fondo predisposto per la copertura della morosità;
- l'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas, poi, prevede un meccanismo a copertura del rischio di mancato pagamento che definisce modalità e termini con le quali l'impresa maggiore di trasporto può recuperare importi di fatture non pagate relative al SdDT;
 - in base all'attuale assetto del bilanciamento definito nel TIB, i volumi di gas funzionali all'erogazione del SdDT sono approvvigionati dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) indistintamente da quelli necessari a garantire il bilanciamento del sistema;
 - con la deliberazione 440/2022/R/gas si è evidenziato come le condizioni di approvvigionamento presso il mercato centralizzato del gas naturale per l'SdDT non assicurassero più un'adeguata copertura dei rischi e degli oneri connessi all'erogazione del servizio, potendo generare oneri rilevanti per la collettività;
 - inoltre, alla luce delle criticità rilevate e più volte comunicate da Snam Rete Gas, soprattutto connesse alla preoccupazione di un aumento significativo dei quantitativi erogati nell'ambito dell'SdDT, con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto:
 - a) in via transitoria ed eccezionale, e comunque limitatamente al periodo 1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023, che Snam Rete Gas potesse approvvigionare i quantitativi di gas necessari all'espletamento dell'SdDT anche tramite acquisti in anticipo rispetto al giorno gas e secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità;
 - b) di aggiornare, conseguentemente, il corrispettivo applicato di cui ai commi 4.2, lettera b) e 6.2 della deliberazione 249/2012/R/gas per tener conto del costo finanziario connesso al periodo che intercorre fra il momento di pagamento delle risorse approvvigionate e quello di scadenza delle fatture ai beneficiari del servizio.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 199/2022/R/gas l'Autorità ha definito i parametri di incentivazione dell'RdB per il quinto periodo di incentivazione, prevedendo la possibilità a favore di quest'ultimo di presentare una istanza motivata relativamente ai casi caratterizzati da "*situazioni esogene eccezionali*" che hanno richiesto interventi di bilanciamento oltre i livelli *target* definiti dal sistema incentivante;
- con comunicazione 30 giugno 2023 l'RdB ha individuato tra le "*situazioni esogene eccezionali*" anche i livelli straordinari dell'SdDT che si è reso necessario erogare nel corso degli anni termici 2021-22 e 2022-23, anche a seguito della particolare situazione dei mercati e dell'innalzamento dei prezzi;
- nella medesima comunicazione l'RdB ha rilevato di non avere, di norma, strumenti per provvedere all'approvvigionamento di quantitativi eccezionali, rimanendo esposto, pertanto, a maggiori criticità nell'attività di bilanciamento del

sistema ed ha rappresentato l'efficacia delle misure introdotte, in via transitoria, con la deliberazione 440/2022/R/gas che gli hanno consentito un approvvigionamento - seppur parziale - dei quantitativi per il soddisfacimento della domanda in *default*, nonché una migliore gestione del servizio;

- pertanto, con il documento per la consultazione 221/2024/R/gas, l'Autorità ha proposto una modifica alla regolazione in vigore in materia, prevedendo che i quantitativi di gas funzionali all'SdDT possano essere approvvigionati dall'RdB alla stregua di quelli necessari al funzionamento del sistema (comma 1.4, lettera f), del TIB, Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas), ovvero anche secondo modalità dalla medesima definite e approvate dall'Autorità;
- i soggetti intervenuti nella consultazione su questo tema hanno condiviso quanto prospettato dall'Autorità; un soggetto ha rilevato l'opportunità che sia mantenuto come prezzo di riferimento il prezzo di sbilanciamento;
- l'RdB ritiene condivisibile la proposta, sottolineando la necessità che i costi dell'approvvigionamento del gas funzionale all'SdDT siano considerati nell'ambito della neutralità del bilanciamento, costituendone parte integrante, onde evitare un aggravio finanziario insostenibile, con l'impegno a mettere in atto tutto quanto nelle proprie disponibilità per perseguire gli operatori inadempienti e provvedere al recupero e pronto versamento alla Cassa degli ammontari impagati, analogamente a quanto previsto per i crediti recuperati del bilanciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del TISG, in esito alla sessione di bilanciamento, l'RdB applica o versa a ciascun UdB:
 - a) il disequilibrio giornaliero (DS_k) valorizzato al prezzo di sbilanciamento giornaliero (P_{sbil}), per tutti i giorni del mese oggetto della sessione di bilanciamento, calcolato sulla base di consumi stimati ($P_{REMI,UdB,k}$);
 - b) la compensazione economica della differenza mensile ($\Delta_{UdB,m}^{IO}$) tra consumi stimati ($P_{REMI,UdB,k}$) e quelli effettivi ($C_{REMI,UdB,k}$), valorizzata ad un prezzo pari alla media aritmetica nel mese m del SAP;
- gli ammontari di cui al precedente punto sono contabilizzati dall'RdB anche con riferimento ai volumi prelevati nell'ambito del SdDT; ne deriva un disallineamento tra i ricavi riconosciuti per l'approvvigionamento di gas nell'ambito del servizio di *default* trasporto (determinati in base ai prelievi effettivi $C_{REMI,UdB,k}$) ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas e le sopra richiamate partite economiche del TISG.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno integrare le modalità di approvvigionamento del gas per il SdDT secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 221/2024/R/gas;

- sia a tal fine necessario integrare il TIB in relazione all’approvvigionamento del gas da parte del RdB nonché in relazione al connesso sistema di neutralità secondo modalità che tengano conto delle richiamate disposizioni relative al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento di cui all’articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- sia inoltre necessario integrare le disposizioni relative al prezzo applicato al SdDT tenendo conto del costo sostenuto dall’RdB per l’approvvigionamento delle risorse necessarie, prevedendo il prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti “corti” come prezzo minimo, per evitare possibili utilizzi impropri del servizio in ragione di possibili condizioni più vantaggiose di quelle applicate a tali utenti;
- sia opportuno che le modifiche degli indicatori di performance dell’RdB conseguenti alle integrazioni disposte dal presente provvedimento siano definite con successivo provvedimento nell’ambito del procedimento in corso avviato con la deliberazione 604/2023/R/gas, a partire da quanto già proposto con il documento per la consultazione 221/2024/R/gas;
- sia opportuno rimuovere il disallineamento tra i ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di *default* trasporto e le sopra richiamate partite economiche del TISG, prevedendo che:
 - a. le corrispondenti partite economiche maturate nel periodo sino all’1 ottobre 2024 siano regolate dall’RdB con la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - b. a decorrere dall’1 ottobre 2024, sia il termine $\Delta_{UdB,m}^{IO}$ di cui al comma 16.1 del TISG che il disequilibrio di competenza del servizio di *default* trasporto non siano oggetto di regolazione economica nell’ambito dei meccanismi di neutralità di cui all’articolo 8 del TIB e dei commi 16.3 e 24.3 del TISG. Ciò consegue alla previsione, di cui al presente provvedimento, secondo cui siano oggetto di neutralità i ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di *default* trasporto, con la conseguenza che il disallineamento tra i ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di *default* trasporto e le sopra richiamate partite economiche del TISG è sterilizzato

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TIB:
 - a. all’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

“2.8 Il responsabile del bilanciamento provvede all’approvvigionamento del quantitativo di gas necessario all’espletamento del servizio di *default* trasporto secondo le modalità definite ai sensi dei commi 2.6 e 2.7, ovvero, anche secondo modalità dal medesimo definite ed approvate dall’Autorità.”;

- b. al comma 8.2, lettera a), le parole “delle cessioni di gas in stoccaggio effettuate ai sensi del comma 3.5” sono sostituite dalle parole “dalle cessioni di gas in stoccaggio effettuate ai sensi del comma 3.5, dei ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di default trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas”;
- c. al comma 8.2, lettera b), le parole “commi 2.5 e 2.6” sono sostituite dalle parole “commi 2.5, 2.6 e 2.8”;
- d. al comma 8.4 è inserito il seguente testo “Fra i crediti non corrisposti è data separata evidenza di quelli relativi a ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di *default* trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas che non siano già stati oggetto del meccanismo di cui all’articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas.”;
- e. all’articolo 8, è inserito il seguente comma:
 “8.7 Nella prima comunicazione utile di cui al precedente comma 8.3 successiva a ciascuna sessione di reintegrazione di cui all’articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas, il responsabile del bilanciamento rendiconta alla Cassa i ricavi riconosciuti per l’approvvigionamento di gas nell’ambito del servizio di *default* trasporto ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 249/2012/R/gas afferenti crediti non riscossi per cui sono decorsi i termini temporali per il riconoscimento nella medesima sessione. I medesimi ricavi sono versati alla Cassa ai sensi del comma 8.5, lettera c), maggiorati applicando un tasso di interesse pari a quello ottenuto dalla Cassa sulle giacenze liquide depositate presso il proprio Istituto bancario cassiere, come comunicato dalla Cassa al responsabile del bilanciamento.”;
2. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 249/2012/R/gas:
- a. al comma 4.2, il testo
- $$“p_{DEFT_g}^{cf} = (P_{SBG_g} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,CF}) * V_g$$
- dove:” è sostituito dal seguente:
- $$“p_{DEFT_g}^{cf} = ((1 + of) \cdot P_{SdT_g} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,CF}) * V_g$$
- dove:
- P_{AGD_g} è la media pesata dei prezzi del gas approvvigionato ai fini della fornitura del servizio di default trasporto, ottenuta valorizzando i quantitativi approvvigionati al relativo prezzo e l’eventuale differenza rispetto ai volumi effettivi al relativo prezzo di bilanciamento;
 - $of = 0,16 \cdot (2,93\% + EUM)$ rappresenta l’onere finanziario di riferimento per il servizio di default trasporto ed EUM è la media aritmetica del tasso Euribor, base 360, a 6 mesi, nel mese cui appartiene il giorno gas g;
 - P_{SdT_g} è il maggiore fra P_{SBG_g} e P_{AGD_g} ;

b. all'articolo 4, è aggiunto il seguente comma:

“4.7 L'impresa di trasporto pubblica il termine P_{SdT_g} con dettaglio giornaliero una volta disponibili i termini per determinarlo.”;

c. al comma 6.2 il testo:

“ $p_{DEFT_g}^{ud} = (P_{SBG_g} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,UdD}) * V_{REMI_g}$ ” è sostituito dal seguente “ $p_{DEFT_g}^{ud} = ((1 + of) \cdot P_{SdT_g} + C_{Trasp_g} + COMM + INA_{FT,UdD}) * V_{REMI_g}$ ”;

d. al comma 8.2 le parole “il prezzo di sbilanciamento” sono sostituite da “ $(1 + of) \cdot P_{SdT_g}$ ”;

3. di prevedere che il responsabile del bilanciamento regoli con la Cassa per i servizi energetici e ambientali le partite economiche corrispondenti alle differenze tra i ricavi riconosciuti per l'approvvigionamento di gas nell'ambito del servizio di *default* trasporto e le corrispondenti partite economiche del TISG maturate nel periodo sino all'1 ottobre 2024;
4. di prevedere che a decorrere dall'1 ottobre 2024, sia il termine $\Delta_{UdB,m}^{IO}$ di cui al comma 16.1 del TISG che il disequilibrio di competenza del servizio di *default* trasporto non siano oggetto di regolazione economica nell'ambito dei meccanismi di neutralità di cui all'articolo 8 del TIB e dei commi 16.3 e 24.3 del TISG;
5. di prevedere che il responsabile del bilanciamento fornisca all'Autorità ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali separata evidenza dei quantitativi di cui al punto 4 nell'ambito della comunicazione di cui al comma 8.2 del TIB e della comunicazione per la rendicontazione degli ammontari di cui al comma 16.3 del TISG;
6. di prevedere che le modifiche introdotte ai punti 1 e 2 entrino in vigore l'1 ottobre 2024;
7. di pubblicare il presente provvedimento, il TIB e la deliberazione 249/2012/R/gas, come risultanti dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini